

COMUNE DI LIMBIATE
VIA MONTE BIANCO, 2 - 20051 LIMBIATE - MI

Ordinanza n. 19 del 16.12.2008

Comune di Limbiate



Protocollo Generale

Nr.0037511 Data 16/12/2008

Tit. 01.06 Partenza

INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PROSTITUZIONE SU STRADA E TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA.

IL SINDACO

- Premesso che il fenomeno della prostituzione esercitato su strada pur non avendo diffusione sul territorio del Comune di Limbiate, è presente in alcuni ambiti territoriali posti nelle immediate vicinanze del suo confine che si riflettono anche sul territorio comunale di Limbiate;
- che spesso le persone dedite alla prostituzione sono vittime della tratta degli esseri umani e sfruttate da organizzazioni criminali;
- ritenuto che tale fenomeno si manifesta spesso con atteggiamenti indecorosi da parte delle persone che praticano la prostituzione, tanto da offendere la pubblica sensibilità e generare episodi di tensione nella cittadinanza;
- constatato anche il verificarsi di situazioni igienico-sanitarie pericolose per la salute pubblica, stante i rifiuti ed i residui organici che vengono reperiti nei luoghi abitualmente frequentati dalle persone dedite alla prostituzione e nelle immediate vicinanze;
- ritenuto che l'esercizio dell'attività di meretricio produce gravi situazioni di turbativa alla sicurezza stradale, a causa di comportamenti gravemente imprudenti, in violazione del codice della strada, di soggetti che, alla guida dei propri veicoli, sono alla ricerca di prestazioni sessuali;
- considerato che l'abbigliamento indecoroso e indecente spesso utilizzato per l'esercizio della prostituzione è motivo di discriminazione per gli utenti della strada e causa di frequenti incidenti stradali;
- che l'art. 18 del D.L.gs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche prevede, nell'ambito dei delitti previsti dall'art. 3 della Legge 20 febbraio 1958 n. 75, misure a tutela degli stranieri vittime di violenza o grave sfruttamento, accertati anche nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli Enti Locali;
- visto che art. 38 del regolamento di Polizia urbana, approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 70 del 28 luglio 2003 e s.m.i., prevede il divieto di atti offensivi alla decenza e alla morale;

- che il Comune di Limbiate si offre di ricercare, tramite i propri Servizi Sociali, strutture di accoglienza ed interventi di sostegno psicologico e reinserimento dei soggetti sopraindicati, garantendo l'anonimato, ai soggetti che ne facciano espressa richiesta;
- preso atto che con nota prot. n. 32971 del 03 novembre 2008 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto come previsto dall'art. 54, comma 4, del D.L.gs. 18/08/2000, n. 267, come novellato dalla legge 24/07/2008 n. 125;
- visto l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 come novellato dalla Legge 24/07/2008 n. 125;
- visto l'art. 2, lett. a), del decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2008, ove è previsto che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare lo sfruttamento della prostituzione;
- visto l'art. 7 - bis del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267;
- visto l'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689 come modificato dell'art. 6 bis della Legge 24/07/2008 n. 125;
- Legge 24/07/2008 n. 125;
- vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 10 dicembre 2008;

ORDINA

Il divieto a chiunque, sulla pubblica via e su tutte le aree soggette a pubblico passaggio del territorio del Comune di Limbiate, con particolare riferimento alle vie intercomunali dove maggiore è il rischio di gravi incidenti stradali, di contattare soggetti dediti alla prostituzione ovvero concordare con gli stessi prestazioni sessuali.

E' fatto inoltre divieto di assumere atteggiamenti, modalità comportamentali ovvero abbigliamenti che manifestano inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio.

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste per leggi in vigore, visti i limiti edittali fissati per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7-bis del D. L.gs 18/08/2000, n. 267, vista la delibera di Giunta Comunale n.237 del 10 dicembre 2008 che stabilisce, per la violazione della presente ordinanza, il pagamento di € 500,00.

In alternativa all'erogazione della sanzione stabilita nella presente ordinanza, ed in piena sintonia con il dettato dell'art. 18 del D. L.gs 25 luglio 1998 n. 286, i soggetti accertatori avvieranno le persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o grave sfruttamento ovvero in stato di particolare disagio, alle strutture di accoglienza del Comune di Limbiate per i previsti interventi di sostegno psicologico e reinserimento.


Il presente provvedimento che ha validità, per le motivazioni in premessa indicate, fino al 31 dicembre 2009. è reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano, alla Questura di Milano, alla Compagnia dell'Arma dei Carabinieri di Desio, alla

Stazione Carabinieri di Limbiate, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Paderno Dugnano, alla Polizia Provinciale di Milano e al Corpo della Polizia Locale di Limbiate, al Corpo della Polizia Locale del Parco delle Groane, alla Stazione della Guardia Forestale di Garbagnate Milanese.

Contro il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Presidente della Repubblica.

Dalla residenza municipale, li

 Il Sindaco
Antonio Romeo